

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione puntuale è stata effettuata nel periodo dal 19.12.2014 al 23.01.2015 su tutte le informazioni disponibili alla data del 31.12.2014.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)

La rilevazione è stata effettuata sull'intera amministrazione universitaria.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha condotto la rilevazione con le seguenti modalità:

- verifica sul sito istituzionale dell'effettiva pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati ed informazioni oggetto di rilevazione;
- verifica attraverso la "griglia di rilevazione" compilata con le valutazioni, ciascuna per gli ambiti di seguito riportati:
 - 1) pubblicazione
 - 2) completezza del contenuto
 - 3) completezza rispetto agli uffici
 - 4) aggiornamento
 - 5) apertura formato.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il NVA/OIV, rileva non tanto l'incompletezza delle informazioni e dei dati presenti sul portale, nè i problemi legati al formato utilizzato per la pubblicazione degli stessi, quanto l'insufficienza dei processi che portano al loro aggiornamento entro i termini richiesti dalla normativa vigente.

Inoltre, il NVA/OIV è a conoscenza che l'Ateneo sta perfezionando la complessiva architettura del sistema trasparenza sia con la nomina di un Gruppo di lavoro costituito per definire la compiuta attuazione degli obblighi normativi in materia di trasparenza e in materia di anticorruzione (P.d.G. n. 59 del 13.2.2014) sia con specifiche attività che sono state poste in essere a seguito della nota direttoriale n. 15777/II/25 del 4.11.2014.

Infine il NVA/OIV, considerata la Delibera n. 144/2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni", emanata dall'ANAC che ha ritenuto "necessario pronunciarsi nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico, anche al fine di dare una motivazione più accurata e di risolvere alcune questioni applicative relative a specifiche amministrazioni pubbliche", suggerisce all'Ateneo di riconsiderare, alla luce della citata direttiva, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.10.2013, che ha individuato "quali soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne disciplinano l'organizzazione e l'attività, il Rettore ed il Consiglio di Amministrazione".

Ad ogni buon conto, si riporta un estratto dell'art. 4. *“Amministrazioni prive di organi di indirizzo politico-amministrativo ovvero con organi collegiali privi di poteri di indirizzo”*, nella parte relativa alle Università, della Delibera ANAC 144/2014 *“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”*.

“... Si è considerato, poi, il caso delle università statali. Nelle Università non appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai rispettivi Statuti, cioè il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, debbano essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di “politicalità”, assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l'indirizzo generale dell'ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione (la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca). La questione è del tutto chiara per gli organi che la legge n. 240 del 2010 ha posto al centro del processo di definizione degli indirizzi politico-amministrativi degli atenei, il Rettore e il Consiglio di amministrazione.

Il Senato accademico, nonostante la riduzione del suo ruolo nel processo decisionale operata dalla ricordata legge di riforma del 2010, mantiene alcuni importanti competenze, quali quella statutaria e regolamentare e, sia pure in via prevalentemente consultiva, anche su decisioni strategiche dell'università. In via generale, dunque, i componenti del Senato accademico rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art.14. Sono fatti salvi i casi, espressamente previsti nei singoli statuti delle università, nei quali il Senato perde ogni carattere di organo di indirizzo per svolgere un mero ruolo consultivo su atti di competenza del Rettore e del Consiglio di amministrazione. In questi casi l'amministrazione, con un proprio atto motivato sulla base di norme dello Statuto vigente, esenta i componenti del Senato accademico. dagli obblighi dell'art.14, dandone evidenza sul sito istituzionale nella sottosezione apposita della sezione «Amministrazione trasparente»”.

Eventuale documentazione da allegare

- 1) Verbale della seduta telematica del Nucleo di Valutazione del 30.1.2015.